



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 29 DEL 03-03-2020

OGGETTO:

RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO SENTENZA NUM. 7689/2017. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo alle ore 15:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	A
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la L. 24 aprile 1941, n. 392, all'art. 1 dispone per gli Enti locali l'onere di sostenere le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, con accollo delle stesse, ex art. 2, al comune nel quale hanno sede i suddetti uffici giudiziari ed al contempo l'obbligo per lo Stato di corrispondere un contributo annuo;

- in particolare, il D.P.R. 4 maggio 1998 n. 187 e s.m e i., all'art. 1, prevede che la rata di acconto debba essere erogata dal Ministero della Giustizia all'inizio di ciascun anno finanziario, mentre il saldo deve essere corrisposto all'ente locale entro il 30 settembre di ogni anno;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. num. 90d del 26.07.2017 con cui si è stabilito:

- di proporre azione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per il recupero del credito relativo alle spese sostenute per gli uffici giudiziari dal 2011 al 2016 come rendicontate, per le motivazioni e con i contenuti espressi in narrativa;

- di incaricare il collegio difensivo composto dagli avvocati Andrea Calzolaio, Simone Calzolaio e Claudio Baleani, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, per un compenso articolato come ivi previsto;

PRESO ATTO che il TAR Lazio con sentenza n. 9941/2019 ha accolto il ricorso suddetto e i successivi motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato l'art. 3, comma 4, del DPCM del 10.03.2017, compensando le spese legali;

VISTO l'atto di appello ad opera dell'Avvocatura Dello Stato notificato al legale dell'Ente in data 20.02.2020 avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio num. 9941/2019 sopra richiamata;

VISTA la comunicazione via mail del 26.02.2020, in atti, inviata al Comune dall'Avv. Andrea Calzolaio, per migliore chiarimento ed informazione sulla vicenda giudiziaria e i relativi costi;

PRESO ATTO che i costi dell'azione proposti, tenuto conto della alta complessità della questione, desumibile dalla relazione in atti, ed anche in caso di esito sfavorevole, sono limitati ad un forfait, inferiore alla scaglione minimo del tariffario vigente;

CHE il preventivo è stato formulato avendo riguardo al carattere limitato della controversia ed alla continuità dell'assistenza del legale a favore dell'ente;

RITENUTO doveroso resistere in giudizio avverso tale appello, difendendo la sentenza in materia tanto delicata e di rilevante valore;

Visto il preventivo di spesa redatto dal legale che prevede una spesa complessiva di € 13.951,70, comprensiva delle competenze per la proposizione dell'appello e per l'attivazione della procedura del silenzio rifiuto;

DATO ATTO che il preventivo di spesa del legale è stato redatto sulla base dei minimi di tariffa;

ATTESO che sarà compito del responsabile del settore Bilancio e Programmazione procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per la parcella professionale;

ATTESO che la più recente giurisprudenza riconosce la legittimità degli incarichi fiduciari in merito agli incarichi legali per specifiche situazioni di difesa dell'ente;

TENUTO CONTO in ordine all'affidamento anche di quanto affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, che si è espresso in

merito alla nota e controversa questione della configurazione giuridica degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. agli avvocati del libero foro:

- che il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato, di un singolo ed episodico incarico professionale di difesa legale, è da qualificare come prestazione d'opera professionale, e, pertanto, non soggiace alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, e, in particolare, dall'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.
- che quindi il contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integra un mero contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* contratto di lavoro autonomo, che, in quanto tale, non è suscumbibile nella nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario
- che la scelta, di natura fiduciaria, che effettua un Ente pubblico nel conferire ad un avvocato un incarico difensivo, è, per vero, una scelta che non può farsi coincidere con la sola valutazione di un preventivo di spesa ovvero di un *curriculum*;
- che la valenza del rapporto fiduciario, quale imprescindibile presupposto della scelta del legale cui affidare la difesa giudiziaria da parte della P.A. rende difficile ricondurre, *sic et simpliciter*, tali incarichi sia alla normativa del Testo Unico sul pubblico impiego (art.7, 6° co., e s.m.i.), che a quella degli appalti pubblici.
- che nella difesa giudiziale per la peculiarità delle attività che il difensore deve porre in essere è connaturata l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto che ove questo venga a mancare l'art. 85 c.p.c. dispone che in corso di causa la parte possa revocare il mandato conferito al proprio difensore,
- che inoltre i termini di impugnazione previsti per la proposizione dei ricorsi amministrativi non sono conciliabili con l'attivazione di procedure selettive;

ATTESO inoltre che, anche a voler ritenere che il singolo incarico di difesa abbia natura di appalto (tesi che sarebbe invero da rigettare in base alla citata sentenza del Consiglio di Stato, che gli riconosce natura ben diversa), seppur rientrando oggi fra i contratti esclusi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016, in ogni caso varrebbero le seguenti ulteriori considerazioni:

- a) si tratta di incarico consequenziale a quello originario di proporre ricorso e motivi aggiunti avanti al Tar Lazio, svolto con soddisfazione dell'Ente e conclusosi con la sentenza favorevole oggi impugnata dalla Avvocatura dello Stato;
- b) si tratta di professionista noto ed esperto in diritto amministrativo;
- c) i preventivi redatti dal medesimo sono contenuti nei limiti del minimo di tariffa;
- d) è in ogni caso consentita la scelta con le modalità fiduciarie dirette ex art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs.n. 50 del 2016, la cui opportunità risulta dalle considerazioni che precedono;

VISTI i seguenti pareri:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso da: responsabile settore bilancio e programmazione: dr. Giuliano Barboni parere favorevole;

- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole.

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso l'appello al Consiglio di Stato, presentato dall'Avvocatura Generale Dello Stato e notificato al legale dell'ente Avv. Andrea Calzolaio in data 20.02.2020;

- 3) Di conferire apposito incarico legale agli Avvocati Andrea Calzolaio e Claudio Baleani del Foro di Macerata per l'adozione delle opportune iniziative a tutela dei diritti e delle ragioni dell'ente in ordine al recupero del credito descritto e per le motivazioni espresse in narrativa;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva per la difesa dell'ente ammonta ad € 13.951,70, comprensiva delle competenze per la proposizione dell'appello e per l'attivazione della procedura del silenzio rifiuto;
- 5) Di dare atto che per la natura particolare dell'incarico legale l'obbligazione scaturente dal presente atto verrà a scadenza al termine del giudizio che non è possibile prevedere, per cui va imputata al corrente esercizio;
- 6) Di dare mandato al responsabile del settore Bilancio e Programmazione di procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per la parcella professionale;
- 7) Di dare atto che la procura *ad litem* verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi di legge.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 03-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 03-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 16-03-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 16-03-2020

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-03-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili